

## *Open science, l'Italia deve colmare un ritardo cronico: i cambiamenti necessari*

Open science, l'Italia deve colmare un ritardo cronico: i cambiamenti necessari

Home Cultura e società digitali

L'Italia è il Paese dove la proprietà intellettuale sui risultati della ricerca pubblica non è vista come contraria alla logica dell'Open Science, ma come una leva dell'innovazione. È urgente un cambio di rotta, perché anche dal controllo dei dati della ricerca dipende il futuro della democrazia

51 minuti fa

Professore Associato di Diritto Privato Comparato all'Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza

L'Italia sconta un ritardo cronico in materia di Open Science. Il nostro Paese è da sempre in affanno nell'inseguire i modelli più avanzati di scienza aperta.

Uno spiraglio per un cambiamento arriva dall'art. 10 della dir. 2019/1024/UE, con cui il legislatore europeo getta un ponte tra politiche in materia di Open Data del settore pubblico e politiche in materia di Open Science. Questo potrebbe essere un pretesto per riaprire un dibattito a livello di decisori pubblici – Governo, Parlamento – quanto mai urgente.

Scienza aperta? In Italia è un mito: ecco tutti i problemi irrisolti

Indice degli argomenti

Open Data della PA e dati della ricerca | Il principio di riutilizzabilità dei dati della ricerca e la proprietà intellettuale | Conclusioni

Open Data della PA e dati della ricerca

La direttiva 2019/1024/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ('Open Data directive' o 'direttiva dati aperti') determina un cambio di rotta sui dati della ricerca (art. 10, considerando 27 e 28), prima esclusi dalla materia e oggi invece oggetto di disciplina.

WHITEPAPER

Intelligenza Artificiale nel Marketing: quello che i CMO devono sapere

CRM

L'art. 10 (dati della ricerca) della dir. 2019/1024/UE così recita:

1. Gli Stati membri promuovono la disponibilità dei dati della ricerca adottando politiche nazionali e azioni pertinenti per rendere ('politiche di accesso aperto') secondo il principio dell'apertura per impostazione predefinita e compatibili con i principi FAIR. In tale contesto, occorre prendere in considerazione le preoccupazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale, protezione dei dati personali e riservatezza, sicurezza e legittimi interessi commerciali, in conformità del principio 'il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario'. Tali politiche di accesso aperto sono indirizzate alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e alle organizzazioni che finanziano la ricerca.

2. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), i dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente ai capi III e IV, nella misura in cui tali ricerche sono finanziate con fondi pubblici e ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca li hanno già resi pubblici attraverso una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica. In tale contesto viene tenuto conto degli interessi commerciali legittimi, delle attività di trasferimento di conoscenze e dei diritti di proprietà intellettuale preesistenti.

Dall'articolo emergono cinque principi sui dati della ricerca in riferimento all'obbligo rivolto agli Stati membri di adottare politiche nazionali e azioni pertinenti ('politiche di accesso aperto'):

1) apertura per impostazione predefinita;

2) compatibilità con le caratteristiche Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability (FAIR), in italiano: reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità;

3) riutilizzabilità a fini commerciali e non commerciali nella misura in cui le ricerche sono finanziate con fondi pubblici e i dati sono stati resi pubblici attraverso una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica;

4) i primi tre principi devono prendere in considerazione le 'preoccupazioni' ('concerns' nella versione inglese) in materia di diritti di proprietà intellettuale, protezione dei dati personali e riservatezza, sicurezza e legittimi interessi commerciali e devono 'tener conto' degli interessi commerciali legittimi, delle attività di trasferimento di conoscenze e dei diritti di proprietà intellettuale preesistenti.

5) il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario ('as open as possible, as closed as necessary').

Il principio n. 4) è, ai fini di questo scritto, quello più problematico. La sintesi tra le opposte esigenze di apertura e chiusura dovrebbe trovare espressione nel principio n. 5). Insomma, l'art. 10 getta un ponte tra politiche dei dati aperti nel settore

## *Open science, l'Italia deve colmare un ritardo cronico: i cambiamenti necessari*

pubblico e politiche in materia di Open Science: principi FAIR e principio 'il più<sup>1</sup> aperto possibile, chiuso il tanto necessario' sono, infatti, importati dalla politica europea in materia di scienza aperta.

Riformare il diritto d'autore per sostenere l'open science: dalla pandemia opportunità unica

La dir. 2019/1024/UE ha reso necessario un riordino normativo (rifusione) delle norme adottate nel 2003 (dir. 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico) e nel 2013 (dir. 2013/37/UE, che modifica la dir. 2003/98/CE), non più<sup>1</sup> adeguate al nuovo scenario tecnologico caratterizzato, tra l'altro, da Big Data, intelligenza artificiale e Internet delle cose. Tale normativa incrocia ora la strategia europea in materia di dati, composta a sua volta di molteplici iniziative normative, e la nuova politica normativa in campo digitale.

L'Italia ha dato attuazione alla dir. 2019/1024/UE con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200 che ha modificato, per quanto attiene ai dati della ricerca, il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, aggiungendo l'art. 9-bis (dati della ricerca) che statuisce quanto segue:

1. I dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente a quanto previsto dal presente decreto legislativo, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, ove applicabile, degli interessi commerciali, nonché<sup>©</sup> della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dei diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
2. La previsione del comma 1 si applica nelle ipotesi in cui i dati siano il risultato di attività di ricerca finanziata con fondi pubblici e quando gli stessi dati siano resi pubblici, anche attraverso l'archiviazione in una banca dati pubblica, da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, tramite una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica.
3. I dati della ricerca di cui ai commi precedenti rispettano i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità<sup>1</sup>.

Il d.lgs 2006/36 fornisce all'art. 2 le definizioni di 'dati della ricerca' e 'dato pubblico'.

'Dati della ricerca: documenti informatici, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca'.

'Dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque'.

Il considerando 27 della dir. 2019/1024/UE offre alcuni esempi di dati della ricerca:

'[...] Sono dati della ricerca per esempio le statistiche, i risultati di esperimenti, le misurazioni, le osservazioni risultanti dall'indagine sul campo, i risultati di indagini, le immagini e le registrazioni di interviste, oltre a metadati, specifiche e altri oggetti digitali. I dati della ricerca sono diversi dagli articoli scientifici, in cui si riportano e si commentano le conclusioni della ricerca scientifica sottostante [...]'.

L'art. 9-bis del d.lgs 2006/36 tace sulle 'politiche nazionali di accesso aperto', implicitamente rinviando ad altre sedi l'attuazione dell'obbligo della loro adozione (v. conclusioni di questo scritto a margine del Piano Nazionale per la Scienza Aperta preannunciato dal Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027), e mette in esponente il 'principio di riutilizzabilità<sup>1</sup>'.

Il principio di riutilizzabilità dei dati della ricerca e la proprietà intellettuale

A prima vista l'affermazione del 'principio di riutilizzabilità<sup>1</sup>' dei dati pubblici (non segreti, non riservati) della ricerca finanziata con fondi pubblici (derivanti dallo Stato) appare superflua. Secondo l'impostazione giuridica tradizionale i dati non possono essere oggetto né<sup>©</sup> di proprietà (intesa in senso proprio, cioè<sup>2</sup> come proprietà su beni tangibili, cose), né<sup>©</sup> di proprietà intellettuale. Tuttavia, l'impostazione tradizionale appare contraddetta dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi decenni che vede un'inarrestabile espansione della proprietà intellettuale sempre più<sup>1</sup> vicina a comprendere i mattoni di base della conoscenza (dati e informazioni), la comparsa di forme anomale di esclusiva giuridica ('pseudo-proprietà intellettuale') e l'emersione del controllo esclusivo di fatto basato sul potere tecnologico. Tra le forme anomale di esclusiva vanno annoverati, ad esempio, la titolarità dei dati da parte della PA, l'interazione tra contratto e misure tecnologiche di protezione dei dati e, in campo biomedico, l'esclusiva sui dati dei trials clinici. Il linguaggio della prassi spesso si riferisce a queste forme di controllo con l'espressione 'proprietà dei dati' o 'titolarità dei dati'.

Chi è<sup>2</sup> promotore della scienza aperta dovrebbe accogliere con favore l'affermazione sul piano legislativo del principio di riutilizzabilità dei dati della ricerca. Tuttavia, per come formulato e disciplinato, a cominciare dalla clausola di salvezza 'nel rispetto ...' della proprietà intellettuale, il principio rischia di essere inutile. Ciò<sup>2</sup> per diversi ordini di ragione.

La scienza aperta è<sup>2</sup> inconciliabile con la continua espansione della proprietà intellettuale. L'Unione Europea e l'Italia non

## *Open science, l'Italia deve colmare un ritardo cronico: i cambiamenti necessari*

mostrano alcuna intenzione di voler invertire la tendenza espansiva della proprietà intellettuale. Anzi, i documenti programmatici – come il Piano di Azione della Commissione UE sulla proprietà intellettuale e la strategia sulla proprietà industriale del Ministero dello Sviluppo Economico – e le ultime normative – ad es. la direttiva 2019/790/UE -, provano esattamente il contrario: l'obiettivo è quello di rafforzare la proprietà intellettuale. Nemmeno la pandemia ha indotto un ripensamento. Basterà qui ricordare che l'Unione Europea figura tra i più<sup>1</sup> strenui oppositori della richiesta di sospensione dei TRIPS (gli accordi sulla proprietà intellettuale nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio), una misura temporanea che non mette in discussione il quadro di fondo. Il principio di riutilizzabilità non prevale sulla proprietà intellettuale, ma – come si è detto – la fa salva (considerando 54-56, art. 1.2 c) e d), art. 1.5) dir. 2019/1024/UE; art. 9-bis d.lgs. 2006/36). Decenni di politiche di finanziamento e valutazione della ricerca hanno esaltato l'idea di premiare la c.d. 'eccellenza', instaurando un regime valutativo meritocratico, concentrando i fondi su pochi e scatenando una competizione tra ricercatori e tra istituzioni della ricerca per l'accaparramento delle poche risorse a disposizione. Le tradizionali norme informali della scienza aperta volte al comunismo della conoscenza sono state investite da pressioni che spingono a tenere riservati i dati. Di più<sup>1</sup>, i ricercatori finanziati con fondi pubblici sono incentivati tramite regole valutative e prospettive di guadagno a reclamare diritti di proprietà intellettuale funzionali al trasferimento della tecnologia alle imprese, vero e proprio mantra delle politiche dell'innovazione. L'apertura dei dati della ricerca deve tener conto di chi ha la disponibilità delle infrastrutture e del potere computazionale per poterli elaborare. Al momento molte di queste infrastrutture fisiche e logiche sono in mano a oligopoli commerciali che si trovano per la maggior parte fuori dell'Unione Europea. Il tema è ben presente alle istituzioni unionali, ma le misure finora messe in campo non sembrano sufficienti a risolvere il problema. L'apertura dei dati, senza infrastrutture al servizio di tutti, rischia di alimentare il potere degli oligopoli, il quale produce, tra l'altro, disuguaglianza.

### Conclusioni

L'Italia, come abbiamo già detto, sconta un ritardo cronico in materia di Open Science.

Università, enti e istituti di ricerca pubblici mancano di strutture istituzionali di coordinamento all'interno (coordinamento tra dipartimenti) e all'esterno (coordinamento tra università, enti e istituti di ricerca). Poche istituzioni si sono dotate di politiche per la gestione dei dati della ricerca. Non ci sono numeri e statistiche circa lo stato di avanzamento della scienza aperta sul territorio nazionale. La formazione sulla materia è frammentata ed episodica. Il dibattito sulle infrastrutture per la ricerca e per la didattica è, come abbiamo visto, all'inizio, anche se non mancano infrastrutture già mature ed efficienti come quelle messe a disposizione dal consorzio GARR che necessiterebbero solo di essere ulteriormente sviluppate e promosse dai decisori pubblici. Il quadro giuridico è lacunoso, disarmonico e del tutto inefficace. La proposta Gallo (d.d.l. 1146) sull'accesso aperto all'informazione scientifica, che prevede tra l'altro l'istituzione di un diritto di ripubblicazione in Open Access in capo all'autore scientifico, giace ferma al Senato da più<sup>1</sup> di due anni. Persino il Piano Nazionale sulla Scienza Aperta preannunciato più<sup>1</sup> di un anno fa nel Programma Nazionale della Ricerca 2021-2021 non riesce a vedere la luce (peraltro, l'adozione di politiche di accesso aperto è ora un obbligo per lo Stato italiano in attuazione dell'art. 10 dir. 2019/1024/UE Open Data).

Soprattutto l'Italia è il Paese dove la proprietà intellettuale sui risultati della ricerca pubblica non è vista come frontalmente contraria alla logica dell'Open Science, ma come una leva fondamentale dell'innovazione e dove la valutazione bibliometrica di Stato, grazie anche all'onnipotente ANVUR, dilaga. La pandemia ha, inoltre, accelerato ed esteso la dipendenza delle università e delle istituzioni di ricerca dalle piattaforme commerciali. Al di là di poche eccezioni, la morsa del potere delle piattaforme sulla didattica e sulla ricerca è sempre più<sup>1</sup> stringente.

Quel che si riesce a fare per difendere l'autonomia e la libertà della ricerca scientifica lo si deve a poche istituzioni illuminate e a un manipolo di persone che ancora credono che l'art. 33 della Cost. non sia un simulacro, ma un principio fondante (ancora vigente).

Se c'è del buono nell'art. 10 della dir. 2019/1024/UE è allora la possibilità di far ripartire la discussione.

Anche dal controllo dei dati della ricerca dipende il futuro della democrazia. Un futuro che in questo periodo storico appare più<sup>1</sup> cupo che mai.

\*Una versione più<sup>1</sup> ampia di questo scritto è disponibile con il titolo 'Open Data, ricerca scientifica e privatizzazione della conoscenza' su Zenodo: <https://zenodo.org/record/5902766>

### WHITEPAPER

Big Data Analytics: dai browser ai social. Come analizzare la quantità crescente di dati?

Scarica il White Paper

Scarica il Whitepaper

## *Open science, l'Italia deve colmare un ritardo cronico: i cambiamenti necessari*

